



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato A)

Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90**

tra

La Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia (*innanzi* Regione Puglia) rappresentata dalla Dirigente pro tempore, Maria Raffaella Lamacchia;

E

Università degli Studi di Bari - *Dipartimento* _____ (*innanzi* UNIBA) rappresentato dal legale rappresentante prof. _____;

E

Università degli Studi di Foggia *Dipartimento di Studi Umanistici* (*innanzi* UNIFG) rappresentato dal legale rappresentante Prof. Lorenzo Lo Muzio;

E

Comune di Canosa di Puglia (*innanzi* Comune) rappresentato dal sindaco _____;

PREMESSO

- che nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici e garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- che la Lr n. 18/2007 "Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione" e agli art. 2 e 3 stabilisce che la Regione attiva forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e prevede interventi finalizzati alla concessione di borse di studio e ricerca post laurea per la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea;
- che la Sezione *Istruzione e Università della Regione Puglia* cura e coordina la promozione della innovazione e qualificazione dell'offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente, la programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell'innovazione nonché la pianificazione e programmazione interventi in materia di diritto allo studio.
- che la legge regionale n. 32/2022 con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2023, ha previsto all'art. 81 "Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici" che:
 1. Al fine di convertire l'attuale Scuola di specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi di Bari in Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di borse di studio biennali destinate agli studenti per la frequenza della suddetta scuola e, per un massimo del 20 per cento, alla costituzione di un fondo di funzionamento, finalizzato a coprire spese per la mobilità dei docenti, la copertura di contratti di insegnamento per docenti esterni, per attività sul campo degli allievi.
 3. L'utilizzo del contributo di cui al comma 1 sarà oggetto di rendicontazione ed apposita relazione che comprovino l'efficacia della misura.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale al diritto allo studio, scuola e università, individuerà la sede operativa della scuola di cui al comma 1.
- che come può evincersi dalla nota prot. n. ____ del _____ da parte dell'Università degli Studi di Bari – Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici - nelle more dell'istituzione di una Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, - in ottemperanza al DM 31 gennaio 2006 di Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché all'Ordinamento della Scuola attualmente vigente, l'Università degli Studi di Bari in accordo con l'Università di Foggia, intende rimodulare l'offerta formativa della suddetta Scuola di Specializzazione nell'ottica di favorire una formazione professionale sempre più orientata in una prospettiva interdisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti metodologici, contestuali, territoriali e della cultura materiale, anche attraverso la riorganizzazione delle attività integrative (laboratori, tirocini, stages), da svolgere in massima parte nella città di Canosa al fine di valorizzare quelle tematiche specifiche di cui la città per i suoi trascorsi e per la sua consistenza storico monumentale è evidentemente portatrice.
 - che con nota prot. n. ____ del _____ il Comune di Canosa di Puglia ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione, a proprio totale carico, adeguate sedi operative per le attività della *Scuola di specializzazione* in Beni Archeologici e a garantire l'alloggio ad un numero di circa 15 studenti.
 - che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e che i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - che soggetti interessati sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affida il compito di soddisfare interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo del rafforzamento del collegamento tra formazione, ricerca e innovazione, attribuendo competenze, diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività nella ricerca scientifica da svolgere, quale oggetto del presente accordo.
 - che il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
 - che creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione.
 - che con Deliberazione n. ____ del _____ la Giunta Regionale con ha ritenuto di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all'art. 81 della L.R. 32/2022 attraverso la stipula di un Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, l'Università degli studi di Bari, l'Università degli Studi di Foggia, e il Comune di Canosa di Puglia autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dello stesso ove redatto secondo lo schema alla stessa allegato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 finalità

- 1.1 La Regione Puglia, attraverso la stipula della presente Accordo di collaborazione, intende perseguire la finalità primaria di istituire una Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo delle Università degli Studi di Bari e di Foggia con sedi didattiche nelle città di Bari, Foggia e Canosa e sedi operative per le attività integrative (laboratori, tirocini, stages), prioritariamente nella città di Canosa.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

- 1 Oggetto della Convenzione è dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all'art. 81 della L.R. 32/2022 che prevede la *concessione di un contributo finalizzato a sostenere la conversione della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università degli Studi di Bari in Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo dell'Università degli Studi di Bari e di Foggia*, attraverso l'erogazione di Borse di Studio biennali per la frequenza della stessa scuola, nonché di un riconoscimento fino ad un massimo del 20% per la costituzione di un fondo di funzionamento, finalizzato a coprire spese per la mobilità dei docenti, la copertura di contratti di insegnamento per docenti esterni, per attività sul campo degli allievi.

- 2.2 come stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. _____ del _____ ai sensi del comma 4 dell'art. 81 della L.R. 32/2022 la Scuola di Specializzazione avrà sede operativa presso il Comune di Canosa.
- 2.3 Per l'a.a 2023-2024, nelle more dell'attivazione ufficiale della *Scuola di specializzazione in Beni Archeologici interateneo dell'Università degli studi di Bari e di Foggia*, le borse di studio potranno essere erogate a favore degli studenti per la frequenza dell'attuale *Scuola di specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi di Bari* e il fondo di funzionamento attribuito all'Ateneo barese, prevedendo già per detto anno accademico il pieno coinvolgimento didattico e scientifico dell'Università di Foggia nelle attività della Scuola e l'organizzazione delle attività integrative (laboratori, tirocini, stages), prioritariamente nella città di Canosa.

Art. 3 Obblighi delle Parti (Regione)

- 4.1 La Regione Puglia si impegna a riconoscere come ristoro le spese sostenute dalle Università *degli Studi di Bari e di Foggia* per il perseguimento delle finalità di cui all'at.1 e degli obiettivi di cui all'art 2 fino ad un massimo di *euro 350 mila per l'esercizio finanziario 2023, e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 a valere sulle risorse iscritte nel Bilancio di Previsione regionale sul capitolo UO404010 (Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1) PDCF 01.04.01.02.*

Art. 4 – Obblighi delle Parti (Università)

- 4.1 Le Università *degli Studi di Bari e di Foggia* si impegnano ad attivare a partire dall'a.a. 2024/2025 la "*Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo dell'Università degli studi di Bari e di Foggia*".
- 4.2 Le Università *degli Studi di Bari e di Foggia* si impegnano all'erogazione di otto borse di studio biennali del valore di 18.000,00 euro lordi annui (comprensivi della quota di oneri accessori a carico del lavoratore e del datore di lavoro) a favore di altrettanti studenti meritevoli selezionati mediante procedura di valutazione comparativa, previa pubblicazione del bando di ammissione alla Scuola, con le modalità previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo.
- 4.3 Le *Università degli Studi di Bari e di Foggia* si impegnano inoltre riconoscimento delle spese sostenute per il pagamento delle tasse di iscrizione nonché della tassa regionale per il diritto allo studio, da almeno ulteriori otto studenti meritevoli sempre selezionati mediante procedura di valutazione comparativa, previa pubblicazione del bando di ammissione alla Scuola, con le modalità previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo.
- 4.4 Le *Università degli Studi di Bari e di Foggia* si impegnano entro e non oltre il 30 giugno 2024 a convertire l'attuale Scuola di specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi di Bari in Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, e a comunicare gli estremi del relativo centro di spesa.
- 4.5 Le *Università degli Studi di Bari e di Foggia* si impegnano a presentare annualmente, entro il mese di gennaio, un programma dettagliato delle attività di formazione, ricerca e divulgazione programmate, con particolare riferimento alle attività da svolgere a Canosa di Puglia, e, entro il mese di dicembre, una relazione sulle attività svolte.
- 4.6 Le *Università degli Studi di Bari e di Foggia* dichiarano di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all'intervento e, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, e si obbligano a:
- osservare le disposizioni contenute all'art. 2 comma 5, del D.Lgs. n. 68/2012, all'art. 3, c.1, lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 e s.m.i.;
 - autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all'espletamento dell'attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
 - rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
 - rispettare le disposizioni vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto del presente Disciplinare assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;
 - conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo;
 - applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.06.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 5 – Obblighi delle Parti (Comune)

- 5.1 Il Comune di Canosa di Puglia si impegna a mettere a disposizione, a proprio totale carico, per le attività della suddetta *Scuola di specializzazione* adeguate sedi operative e a garantire l'alloggio agli studenti vincitori di Borsa di studio e di contributo per il rimborso delle tasse di cui all'art. 4.2 e 4.3.

Art. 6 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento

- 6.1 In relazione all'intervento oggetto della presente convenzione sono da considerarsi, quali spese ammissibili e pertanto rendicontabili da parte del Soggetto beneficiario, esclusivamente quelle correlate al funzionamento della Scuola di Specializzazione e sostenute per l'erogazione delle Borse di Studio;
- 6.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute, entro il 31.12.2006, mediante presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma 1.
- 6.3 L'erogazione dell'importo finanziario a favore all'Università degli studi di Bari e all'Università degli studi di Foggia avverrà attraverso le seguenti modalità:
- a) erogazione del 50% del contributo 2023 in favore dell'Università degli Studi di Bari a titolo di prima anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e previa nomina del responsabile del procedimento, presentazione da parte dello stesso di apposita domanda di pagamento corredata da una relazione descrittiva del processo di revisione dell'offerta formativa, di un piano didattico, delle linee organizzative concordate con il Comune di Canosa e di specifico Piano economico di spesa relativo al contributo 2023
 - b) erogazione dell'ulteriore 50% del contributo 2023 in favore dell'Università degli Studi di Bari, a seguito della presentazione da parte del Responsabile del Procedimento di apposita domanda e di rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate, relativamente all'anticipazione del contributo 2023.
 - c) erogazione del 50% del contributo 2024 in favore del centro di spesa della *Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo dell'Università degli studi di Bari e di Foggia* come comunicato ai sensi dell'art 4.4 a titolo di anticipazione previa nomina del Responsabile del Procedimento e presentazione da parte dello stesso di apposita domanda di pagamento corredata da una relazione descrittiva del piano didattico, delle linee organizzative concordate con il Comune di Canosa e di specifico Piano economico di spesa relativamente alla *Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo* per il 2024 nonché di rendicontazione da parte dell'Università degli Studi di Bari delle spese sostenute e debitamente documentate, relativamente al contributo 2023.
 - d) erogazione dell'ulteriore 50% del contributo 2024 in favore del centro di spesa della Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo dell'Università degli studi di Bari e di Foggia come comunicato ai sensi dell'art 4.4, a seguito della presentazione da parte del Responsabile del Procedimento di apposita domanda e di rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate, relativamente all'anticipazione del contributo 2024.
 - e) erogazione del 50% del contributo 2025 in favore del centro di spesa della *Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo dell'Università degli studi di Bari e di Foggia* come comunicato ai sensi dell'art 4.4 a titolo di anticipazione previa presentazione da parte del Responsabile del Procedimento di apposita domanda di pagamento corredata da una relazione descrittiva del piano didattico, delle linee organizzative concordate con il Comune di Canosa e di specifico Piano economico di spesa relativamente alla *Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo* per il 2025, nonché di rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate, relativamente al contributo 2024.
 - f) erogazione dell'ulteriore 40% del contributo 2025 in favore del centro di spesa della *Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo dell'Università degli studi di Bari e di Foggia* come comunicato ai sensi dell'art 4.4, a seguito della presentazione da parte del Responsabile del Procedimento di apposita domanda di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate, relativamente all'anticipazione del contributo 2025.
 - g) erogazione del saldo finale del 10% del contributo 2025 in favore del centro di spesa della *Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo dell'Università degli Studi di Bari e di Foggia* come comunicato ai sensi dell'art 4.4, a seguito della presentazione da parte del Responsabile del Procedimento di apposita domanda di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate, relativamente all'intero contributo 2025.

6.4 La Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero in toto o in misura proporzionale delle somme eventualmente già accreditate, nel caso le stesse non rispettino gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 7 - Controlli e verifiche

7.1 La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono, si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, e di monitorare lo stato di attuazione dell'attività programmata e l'utilizzazione del finanziamento regionale.

Art. 8 - Durata

8.1 Il presente Accordo ha durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo necessario alla conclusione degli interventi.

Art. 9 – Foro competente

9.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

Art. 10 - Privacy

10.1 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.

10.2 Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

10.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11 – Norme di rinvio

11.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente convenzione è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Regione Puglia - *Sezione Istruzione e Università*

per l'Università degli Studi di Bari

per l'Università degli studi di Foggia

per il Comune di Canosa di Puglia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
NOTA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO IN BENI
ARCHEOLOGICI DELLE UNIVERSITÀ DI BARI E DI FOGGIA

Nelle more dell'istituzione di una Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, facente seguito all'Art. 81 della legge regionale n. 32/2022 (v. estratto allegato), e presa visione della bozza di Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, nella fattispecie l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Canosa di Puglia (v. Allegato A), si è riunito e consultato sia in modalità sincrona (riunione del 6 giugno 2023), sia asincrona, un gruppo di lavoro dell'Università di Foggia, composto da docenti dell'area scientifica di Archeologia, Arti e Storia, in particolare dei docenti delle discipline archeologiche e di storia antica, proff.ri Riccardo Di Cesare, Silvia Evangelisti, Pasquale Favia, Roberto Goffredo, Danilo Leone, Daniela Liberatore, Nunzia Maria Mangialardi, Maria Luisa Marchi, Maria Turchiano, con lo scopo di esaminare i documenti relativi all'istituzione della Scuola e di avviare un lavoro comune con i colleghi dell'Università di Bari Aldo Moro, in particolare della già esistente Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.

A tal proposito, relativamente alla bozza della Regione, il gruppo di lavoro dell'Università di Foggia fa proprie le osservazioni già avanzate dai colleghi dell'Università di Bari, e a noi trasmesse per email dalla Direttrice della Scuola di Specializzazione, prof.ssa Roberta Giuliani, con le seguenti integrazioni (evidenziate in rosso nel presente documento) relative al contributo dell'Università di Foggia nel progetto. Nel confermare con entusiasmo e spirito di collaborazione l'adesione al progetto di una nuova scuola di alta formazione, che corrobora rapporti di serena e proficua condivisione di percorsi formativi già attuati con il corso di laurea magistrale interateneo Bari-Foggia in Archeologia, il gruppo di lavoro dell'Università di Foggia si impegna a offrire il proprio contributo e la condivisione dell'impegno e della gestione della nuova Scuola in maniera pienamente responsabile e paritetica con l'Università di Bari.

Seguono le integrazioni alla bozza della nota già prodotta dall'attuale Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Bari, riportata estensivamente di seguito.

Nelle more dell'istituzione di una Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Bari, in ottemperanza

- al DM 31 gennaio 2006 di Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e del relativo allegato 1, nonché
- all'Ordinamento della Scuola attualmente vigente,

premesso

che la Legge n. 341 del 19.11.1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, prevede all'art. 8 "Collaborazioni esterne" che per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la possibilità di prevedere la stipula di apposite convenzioni

stabilisce

di rimodulare l'offerta formativa nell'ottica di favorire una formazione professionale sempre più orientata in una prospettiva interdisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti metodologici, contestuali, territoriali e della cultura materiale, e nella prospettiva di offrire opportunità di studio sempre più adeguate agli specifici obiettivi e finalità formative della Scuola. Al fine di ampliare e articolare la gamma delle proposte didattiche, la Scuola si avvale di una convenzione con l'Università di Foggia, nonché di contratti con personale docente esterno.

L'Università di Foggia offrirà un valido supporto alla didattica, sia con il coinvolgimento del personale docente incardinato, che entrerà a far parte del Consiglio della Scuola e che erogherà insegnamenti previsti dal piano di studi e seminari, sia con la condivisione dei Laboratori attivi nel Dipartimento di Studi Umanistici (Archeologia, Metodologia e Cartografia archeologica), nonché delle relative attività che sarà possibile programmare, e della vasta Biblioteca "Maria José Strazzulla" dell'area umanistica, con il suo patrimonio bibliografico cartaceo e i numerosi servizi e risorse digitali. Il coinvolgimento didattico e scientifico dell'Università di Foggia avverrà, per quanto possibile alla luce dell'attuale ordinamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Bari, fin dall'anno accademico 2023-2024 (v. All. A, art. 2, comma 2.3), e sarà pienamente integrato nel nuovo progetto formativo, da approvare entro e non oltre il 30 giugno 2024. A tal fine è preposto un gruppo di lavoro di quattro membri, proposto dai docenti di riferimento dell'area di Archeologia, Arti e Storia e nominato con decreto del Direttore di Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Sebastiano Valerio, che affiancherà quattro colleghi dell'Università di Bari (la Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e altri tre docenti della Scuola stessa).

Contestualmente si procede anche ad una riorganizzazione delle attività integrative (laboratori, tirocini, stages), da svolgere in massima parte nella città di Canosa e nel territorio BAT, secondo le linee indicate in questo documento e stabilite dalla Convenzione con il Comune di Canosa di Puglia.

Nelle more di organizzare il centro di spesa della Scuola interateneo (v. Accordo di collaborazione, Allegato A, articolo 6 d-e), il gruppo di docenti dell'Università di Foggia ritiene necessaria, alla luce della comunanza del progetto, la condivisione dei fondi, in particolare per quanto riguarda le spese di funzionamento. Per questo punto si richiede, nello specifico, il trasferimento all'Università di Foggia di una parte delle risorse, che saranno utilizzate per le attività sul campo e per l'organizzazione di seminari e attività di

studio e ricerca collegate. Sarà naturalmente cura dell'Università di Foggia rendicontare la quota assegnata alla struttura.

Nelle more del compimento del processo (in corso) di revisione dell'Allegato 1 al DM del 31 gennaio 2006, la Scuola si articola nei seguenti *curricula*:

1. Archeologia preistorica e protostorica
2. Archeologia classica
3. Archeologia tardo antica e medievale

Quanto all'offerta formativa (elaborata nel rispetto di quanto previsto dalla tabella del medesimo Allegato 1), la Scuola formula il proprio piano didattico in modo da garantire agli studenti il conseguimento dei crediti richiesti nei diversi ambiti, scegliendo, tra quelli proposti, otto moduli da 5 CFU (1 CFU=7 ore di lezione frontale) nell'Ambito 1, due nell'ambito 2 e nell'ambito 3, uno nell'ambito 4 e nell'ambito 5, moduli che potranno, qualora se ne ravvisi l'opportunità didattica, anche essere tenuti da più docenti.

Le lezioni frontali e di stampo laboratoriale, attività per le quali si ritiene indispensabile l'utilizzo rispettivamente di biblioteche specializzate e di spazi specificatamente attrezzati, si svolgeranno in massima parte presso l'Università di Bari (e, una volta istituita la Scuola interateneo, anche presso l'Università di Foggia), fatta eccezione per lezioni che potrebbero tenersi a Canosa di Puglia in occasione di altre proposte didattiche.

La Scuola si impegna inoltre ad organizzare annualmente a Canosa di Puglia:

- un'iniziativa di alta formazione (winter o summer schools, workshops, ecc.) su tematiche di carattere prevalentemente metodologico, rivolta agli specializzandi, con il coinvolgimento anche di specialisti esterni, oltre che dei docenti interni
- un ciclo di conferenze-iniziative pubbliche su argomenti generali, di interesse sia per gli specializzandi, sia per un pubblico più ampio.

Per tali attività, di cui si rende obbligatoria la frequenza per gli studenti borsisti, ma che sono vivamente consigliate a tutti gli specializzandi, saranno riconosciuti crediti formativi commisurati alla durata degli eventi stessi.

La Scuola è tenuta altresì a promuovere, anche attraverso specifiche convenzioni con gli organi periferici del MIC, in parte già attive, una serie di **attività integrative** (iniziative di didattica del patrimonio culturale nelle Scuole, campagne di comunicazione dei beni culturali, collaborazioni con le realtà museali del luogo per allestimenti, progetti di fruizione e di didattica museale, di gestione del patrimonio, ricognizioni e scavi archeologici, campagne di studio dell'edilizia storica, ecc.) che abbiano per oggetto l'intero territorio della provincia BAT.

Gli specializzandi saranno coinvolti in queste iniziative che consentiranno il conseguimento di CFU riconoscibili nella categoria 'Stages e tirocini' (30 CFU) e che

potranno anche rappresentare primi nuclei di lavoro da sviluppare nelle tesi di specializzazione.

Nelle more dell'organizzazione della nuova Scuola, si specifica sin d'ora che il diploma di Specializzazione interateneo prevederà una pergamena riportante sia i loghi delle due Università, sia le firme dei due Rettori delle Università di Bari e di Foggia.

Per quanto non espressamente richiamato in questo documento ci si attiene all'Ordinamento vigente della Scuola.